

Legge regionale 24 maggio 2010 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

**Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.**

### **Art. 8**

*(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 8**

*(Partecipazione al costo dei servizi)*

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.

3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.